



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta Regionale*

P/298

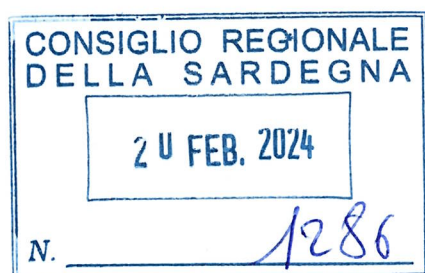
concernente:

“Agenzia regionale ARGEA Sardegna – Organismo pagatore regionale.

Approvazione del nuovo Statuto.”

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.

IL PRESIDENTE



RAS AOO 01-01-00 Prot. Uscita n. 3845 del 20/02/2024



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale
consiglioregionale@pec.crsardegna.it
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

Oggetto: 4/157 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione del 15.2.2024 concernente Agenzia regionale ARGEA Sardegna – Organismo pagatore regionale. Approvazione del nuovo Statuto.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, la deliberazione n. 4/157, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 15 febbraio 2024.

Il Presidente

Christian Solinas

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



Firmato digitalmente da
Christian Solinas
20/02/2024 12:21:17



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 15 febbraio 2024

Presiede: in assenza del Presidente Christian Solinas, il Vicepresidente Giuseppe Fasolino

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saiu
Industria	Anita Pitti
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
Il Segretario generale della Regione	Elisabetta Neroni
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

Il Vicepresidente Giuseppe Fasolino

L'Assessore Aldo Salaris

L'Assessore Valeria Satta

L'Assessore Pierluigi Saiu

L'Assessore Giovanni Chessa

L'Assessore Ada Lai

L'Assessore Andreina Farris

L'Assessore Marco Porcu

L'Assessore Carlo Doria

Il Direttore della Presidenza Giovanna Medde

Il Segretario generale della Regione Elisabetta Neroni

Segreteria della Giunta Loredana Veramessa

Si assenta:

L'Assessore Pierluigi Saiu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 162



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/157 DEL 15.02.2024

Oggetto: Agenzia regionale ARGEA Sardegna – Organismo pagatore regionale.
Approvazione del nuovo Statuto.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l'Agenzia regionale ARGEA Sardegna è stata costituita con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, per gestire ed erogare gli aiuti per il settore agricolo. Con la deliberazione n. 15/2 del 21.3.2017, la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell'Agenzia regionale ARGEA Sardegna attualmente in essere.

Il pieno raggiungimento della funzione di ARGEA Sardegna è stato, quindi, raggiunto con il riconoscimento della stessa quale Organismo pagatore regionale (O.P.R.) sia del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sia del Fondo europeo agricolo di garanzia in agricoltura (FEAGA), avvenuto con i decreti del MIPAAF n. 2803 del 14 maggio 2019 e n. 9242481 del 15 ottobre 2020. Con tale ultimo decreto direttoriale, l'Agenzia ha ottenuto il pieno riconoscimento quale Organismo pagatore a decorrere dal 16 ottobre 2020.

L'Assessore ricorda, altresì, che ARGEA Sardegna ha presentato, ad ottobre 2023, l'istanza di riconoscimento quale Organismo pagatore regionale anche per le misure FEAGA non SIGC (OCM) ed è in attesa del riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Le competenze e le funzioni dell'Organismo pagatore dei fondi comunitari agricoli sono regolate da diverse disposizioni legislative:

a) Norme comunitarie:

- Regolamento UE n. 2021/2116, del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della Politica agricola comunitaria (PAC);
- Regolamenti delegato UE n. 2022/127 ed esecuzione UE n. 2022/128, della Commissione, sui criteri di riconoscimento e funzionamento degli organismi pagatori, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, della Commissione, sul sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) della PAC e sull'applicazione e calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475, della Commissione, sulla valutazione dei piani



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/157
DEL 15.02.2024

- strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- Linee direttrici della Commissione europea (DG AGRI) per gli Organismi pagatori;
- b) Norme nazionali:
- D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'AGEA e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;
 - D.M. MiPAAF del 7.11.2022, recante disposizioni attuative del Regolamento UE n. 2022/128, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente;
- c) Leggi regionali:
- legge regionale 8 agosto 2016, n. 13, art. 22.

Con la nota n. 6410 del 25.1.2024, il Direttore generale di ARGEA Sardegna ha provveduto alla trasmissione all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della proposta del nuovo statuto per l'Agenzia, con allegata la relazione illustrativa.

Nella relazione, viene evidenziato che, dall'avvio della piena operatività, l'Agenzia è stata sottoposta a vari audit, sia da parte della DG AGRI della Commissione europea, sia da parte degli organismi di certificazione "Deloitte & Touche" e "P.W.C.".

Le risultanze dei suddetti audit hanno evidenziato alcune criticità impattanti su taluni tra i criteri di riconoscimento stabiliti nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 907/2014, circostanza che ha portato la DG AGRI, a chiedere all'Autorità competente (Ministero) di sottoporre a verifica il riconoscimento dell'ARGEA Sardegna, disponendo un Piano di interventi correttivi (PIC), da attuarsi entro il 15 ottobre 2023.

Ad oggi, tutte le carenze evidenziate nel Piano degli interventi correttivi (PIC) sono state risolte.

Il MASAF, con il decreto n. 553205 del 6 ottobre 2023, ha confermato il riconoscimento di ARGEA Sardegna quale Organismo pagatore.

Il percorso attuativo del suddetto Piano di interventi correttivi ha posto in luce talune criticità nella struttura organizzativa dell'Agenzia, non solo perché attualmente risulta quanto meno carente di un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/157
DEL 15.02.2024

Servizio che si occupi in via esclusiva delle varie tipologie di controlli, ma oltre tutto perché mancante della necessaria flessibilità per far fronte tempestivamente alle criticità di volta in volta emergenti nonché alla evoluzione normativa.

Occorre, pertanto, modificare lo statuto di ARGEA Sardegna, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in modo da:

1. adottare una struttura organizzativa coerente con gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria;
2. prevedere che il numero complessivo dei servizi dell'Agenzia, e della conseguente dotazione organica dirigenziale, debba essere definito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione e dovrà essere adeguato all'esercizio delle competenze riguardanti le attività dell'Organismo pagatore, previste dalla normativa comunitaria, le attività di funzionamento e le attività eventualmente delegate dalla Giunta regionale;
3. prevedere una maggiore elasticità e rapidità di adeguamento delle competenze dei Servizi agli obblighi comunitari ed alle frequenti modifiche dei medesimi.

La Giunta regionale dovrà successivamente adottare la nuova dotazione organica dirigenziale dell'Agenzia regionale ARGEA Sardegna.

La bozza del nuovo statuto è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali dal Direttore generale di ARGEA Sardegna, con la nota n. 4664 del 20.1.2023. Le organizzazioni sindacali non hanno proposto modifiche e/o integrazioni alla bozza trasmessa.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone, pertanto, alla Giunta di approvare lo statuto di ARGEA Sardegna, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare lo statuto di ARGEA Sardegna, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/157
DEL 15.02.2024

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino



Allegato alla Delib.G.R. n. 4/157 del 15.2.2024

Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

STATUTO

TITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 (Natura giuridica e sede legale)

L'ARGEA Sardegna, Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia", istituita dall'art. 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, di seguito denominata "legge istitutiva", ha, ai sensi dell'articolo 27 della legge istitutiva, personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile, gestionale e patrimoniale.

L'Agenzia ha sede legale a Oristano.

Art. 2 (Fini istituzionali e competenze)

L'Agenzia è l'Organismo pagatore della Regione Autonoma della Sardegna per i fondi agricoli FEAGA e FEASR a far data dal 16.10.2020 (decreto direttoriale ex MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - n. 9242481 del 15.10.2022).

Nella sua qualità di Organismo pagatore regionale, l'Agenzia opera ai sensi e per gli effetti dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune (PAC), e dei regolamenti comunitari recanti norme in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di ogni altro atto e/o provvedimento di fonte comunitaria inerente la PAC. In tale ambito l'Agenzia risponde della sua attività di Organismo pagatore regionale agli organismi all'uopo deputati della Commissione europea, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'Agenzia è, altresì, strumento tecnico-specialistico che supporta l'Amministrazione regionale in materia di politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo anche tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti oltre quelli principali e prevalenti di Organismo pagatore regionale.

L'attività dell'Agenzia è regolata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto, dai principi e dalle norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dai principi e dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti al settore agricolo.

Nella sua qualità di Organismo pagatore regionale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 12.1.2015, ARGEA è responsabile del fascicolo aziendale dei soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 1 del D.P.R. 1.12.1999, n. 503.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Fatto salvo quanto specificato al comma precedente, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, l'Agenzia può gestire l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti, unitamente ad elenchi, albi e registri istituiti con norma comunitaria, nazionale e regionale. Può gestire, inoltre, le banche dati relative ai potenziali di produzione nei settori regolamentati dalla normativa comunitaria.

Nell'esercizio delle funzioni, l'Agenzia opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia; a tal fine, si avvale anche di strumenti informatici e tecnologici e adotta gli opportuni sistemi di rilevazione degli aspetti gestionali, finanziari ed economici, in modo da assicurare la certezza delle informazioni, l'efficacia e la rapidità dell'azione e delle procedure, nonché i monitoraggi, le valutazioni ed i controlli previsti per il corretto svolgimento delle attività e per il perseguimento dei risultati di gestione

Art. 3 (Organi dell'Agenzia)

Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 (Direttore generale)

Il Direttore generale dell'ARGEA Sardegna è il rappresentante legale dell'Agenzia, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell'Agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine:

- definisce gli obiettivi dell'Agenzia in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dalla Giunta regionale, è responsabile della loro attuazione e ne verifica il raggiungimento;
- conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
- dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie;
- redige e propone all'approvazione della Giunta regionale:
 - a. lo statuto dell'Agenzia;
 - b. i regolamenti interni;
 - c. i bilanci di previsione e consuntivi;
 - d. i programmi annuali e pluriennali;
 - e. la pianta organica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
- adotta, nei casi consentiti dalla legge, gli atti relativi alle procedure di concorso e di mobilità del proprio personale, sulla base di delega della Giunta regionale con la quale sono definiti i criteri e i vincoli a cui l'Agenzia deve attenersi per il reclutamento del personale;
- adotta specifici manuali e modelli procedimentali, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ogni ulteriore atto necessario al funzionamento dell'Agenzia.

Il Direttore generale, nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia inerenti all'organismo pagatore regionale:

- opera secondo quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e sulla base degli indirizzi e delle direttive emanati dai competenti organismi comunitari e nazionali in materia di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione degli aiuti sui fondi FEAGA e FEASR;
- adotta specifici manuali e modelli procedimentali, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione, controllo, pagamento, contabilizzazione degli aiuti, per il controllo interno;
- adotta ogni ulteriore atto necessario alla gestione delle funzioni di Organismo pagatore regionale.

Le modalità di nomina, il rapporto di lavoro, la durata ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolati dall'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13.

Art. 5 (Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

I membri del Collegio sono iscritti al Registro dei revisori legali previsto e disciplinato al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni.

Il Collegio esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 14/1995.

Il Collegio dei revisori ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione.

Il Collegio dei revisori è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, ogni trimestre. Potrà, altresì, essere convocato su richiesta di uno dei suoi componenti o su proposta motivata del Direttore generale dell'Agenzia.

Le riunioni del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio custodito presso l'Agenzia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6 (Organizzazione struttura e uffici)

L'Agenzia dispone di una struttura organizzativa adeguata per svolgere le funzioni istituzionali e idonea a garantire in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi.

In particolare, la struttura organizzativa dell'Organismo pagatore regionale deve rispettare quanto disposto dall'Allegato 1 del Reg. (UE) 2022/127, recante i criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori.

La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola quindi in:

- Servizi;
- Unità organizzative.

I Servizi sono distinti in centrali e territoriali.

I Servizi centrali sono organizzati in maniera da garantire la separazione delle funzioni di autorizzazione, pagamento e contabilizzazione, nonché le attività di autogoverno dell'Agenzia e di Audit.

Il numero dei servizi territoriali è in numero massimo di 8 (otto) e possono avere competenze differenziate. Il numero dei servizi dell'Agenzia è adeguato all'esercizio delle competenze riguardanti le attività dell'Organismo pagatore, previste dalla normativa comunitaria, le attività di funzionamento e le attività eventualmente delegate dalla Giunta regionale.

Il numero complessivo dei servizi dell'Agenzia e della conseguente dotazione organica dirigenziale viene definito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, nel rispetto della separazione delle funzioni previste dall'Allegato 1 del Reg. (UE) 2022/127.

I Servizi sono diretti da dirigenti e sono articolati in unità organizzative, alle quali sono preposti dipendenti con qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella di dirigente.

I Servizi territoriali svolgono, ciascuno prioritariamente nell'ambito territoriale assegnato, funzioni di controllo tecnico-amministrativa e funzioni operative, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi disposti dalla Direzione generale e delle direttive e degli indirizzi di coordinamento disposti, nelle materie di rispettiva competenza, dai Servizi centrali.

Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla legge regionale n. 31/1998 e dal presente Statuto, l'Agenzia disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con l'utenza e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

Art. 7 (Personale e dotazioni strumentali)

L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni, è dotata di beni e personale propri.

Nel rispetto della legge, delle disposizioni del presente Statuto e delle direttive, l'Agenzia adotta, in piena



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

autonomia, gli atti di gestione e disposizione dei beni e del personale.

Art. 8 (Deleghe)

Nell'ambito dei fini previsti dalla legge regionale n. 13/2006, l'Agenzia può ricevere deleghe per lo svolgimento di competenze, funzioni e attività rientranti tra i suoi fini istituzionali.

L'Agenzia può delegare ad altri soggetti lo svolgimento di attività di propria competenza.

Tali deleghe sono disciplinate in apposite convenzioni che devono indicare l'oggetto ed il periodo di esercizio della delega, nonché gli obblighi tra le parti.

Le condizioni e le modalità della delega di funzioni dell'Organismo pagatore sono regolate dall'art. 20.

Art. 9 (Entrate e Patrimonio)

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da beni immobili e mobili riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite dalla Regione.

L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

- contributo ordinario a carico della Regione per i compiti istituzionali e per le spese relative al personale;
- i proventi derivanti da contributi ottenuti ovvero da contratti stipulati con organismi pubblici o privati;
- i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
- rendite patrimoniali;
- ogni altro introito.

TITOLO II

ATTIVITÀ ORDINARIA

Art. 10 (Indirizzo, vigilanza e controllo)

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore, l'Agenzia è soggetta alle competenze di supervisione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui al successivo articolo 19.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 11 (Programmazione e controllo sull'attività)

L'Agenzia, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, predispone i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.

L'Agenzia, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

L'Agenzia, in conformità agli indirizzi delle autorità comunitarie, nazionali e regionali, definisce e attua il monitoraggio continuo e un sistema di controlli di secondo livello ed ex post sui finanziamenti erogati.

Art. 12 (Atti sottoposti a controllo preventivo e ad approvazione)

La materia è disciplinata dalla legge istitutiva dell'Agenzia e, segnatamente, dagli articoli 27 e 28 e per quanto non previsto dalla detta legge, dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

Art. 13 (Termini per la presentazione dei bilanci dell'Agenzia)

Il bilancio dell'Agenzia è regolato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., e, per quanto compatibili con lo stesso, dalle norme della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi in materia di contabilità armonizzata dettati dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Il bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Agenzia, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Il bilancio di previsione e le relative variazioni devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nel bilancio a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo ai sensi dell'articolo 12.

Il termine ultimo per la presentazione delle variazioni di bilancio è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 14 (Esercizio provvisorio)

L'esercizio provvisorio del bilancio dell'Agenzia è autorizzato dalla Giunta regionale, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dall'art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, in quanto compatibile, secondo gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e non può superare il periodo di quattro mesi.

L'autorizzazione è accordata con il procedimento previsto per il controllo e l'approvazione dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui agli articoli precedenti.

Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa per quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Art. 15 (Rendiconto generale)

Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 30 aprile.

Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Art. 16 (Autonomia organizzativa e segregazione delle funzioni)

L'Agenzia disciplina autonomamente, con regolamento e disposizioni proprie, l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore regionale, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia di riconoscimento degli organismi pagatori e di liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva, dalla legge regionale n. 31/1998 e dal comma 7 dell'art. 6 del presente Statuto.

Le funzioni di autorizzazione e controllo, di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti e il monitoraggio sui fondi comunitari FEASR e FEAGA sono assegnate a distinte strutture.

Il controllo interno è svolto da una struttura indipendente che riferisce direttamente al Direttore generale.

Art. 17 (Contabilità dei fondi FEASR e FEAGA)

L'Agenzia tiene una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate relative al FEASR e al FEAGA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per la gestione finanziaria dei fondi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) del 6 agosto 2014, n. 908/2014.

L'Agenzia, in qualità di organismo pagatore dei fondi europei, trasmette il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo dell'Organismo pagatore dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 18 (Indirizzo, coordinamento e controllo dell'Organismo Pagatore Regionale)

Nell'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore, l'Agenzia è soggetta alla costante supervisione da parte dell'Autorità ministeriale competente, individuata presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ai sensi del D.M. 7 novembre 2022, relativo al riconoscimento degli organismi pagatori.

L'Agenzia è, inoltre, soggetta ai poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dell'AGEA, che opera come organismo di coordinamento degli organismi pagatori regionali, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) del 6 agosto 2014, n. 908/2014. A tal fine, l'Agenzia trasmette le informazioni e i dati contabili relativi al FEAGA e al FEASR all'AGEA, che funge da unico interlocutore della Commissione europea per conto dello Stato membro per tutte le questioni riguardanti i suddetti fondi.

La completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali sui fondi FEAGA e FEASR, la legalità e correttezza delle spese di cui si chiede il rimborso da parte della Commissione europea e il corretto funzionamento del sistema di controllo interno dell'Agenzia sono annualmente certificati da un organismo di certificazione indipendente.

Art. 19 (Funzioni dell'Organismo pagatore regionale)

L'Agenzia, in qualità di Organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA, svolge le funzioni previste in materia dalle norme UE, tra cui, in particolare, le competenze specificate nei Regolamenti UE n. 2021/116, art. 9, e n. 2022/127, art. 1 e Allegato I, nonché dalle Linee guida della DG AGRI della Commissione europea in materia di requisiti di riconoscimento.

Art. 20 (Delega di funzioni dell'Organismo pagatore regionale)

Se uno o più compiti inerenti le funzioni di Organismo pagatore sono delegati ad un altro soggetto, devono essere soddisfatte le condizioni prescritte in materia dal Regolamento UE n. 2022/127, Allegato I, Punto 1, lett. D), e dalle Linee guida della DG AGRI della Commissione europea in materia di requisiti di riconoscimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 21 (Sistema informativo e di gestione)

Il sistema informativo dell'Agenzia è conforme ai requisiti della norma ISO 27001/27002, relativa ai Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2022/127, Allegato I, Punto 3, lett. B), e dalle Linee guida della DG AGRI della Commissione europea in materia di requisiti di riconoscimento degli organismi pagatori.

L'Agenzia svolge le funzioni di Organismo pagatore informatizzando processi e procedure, attraverso il diretto governo del sistema informativo e di gestione.

Nel caso di delega di competenze dell'organismo pagatore nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 21, l'Agenzia garantisce che il soggetto delegato disponga di sistemi informativi idonei ed efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati.

Il sistema informativo dell'Agenzia supporta l'informatizzazione di altri processi di competenza dell'Agenzia.

Il sistema informativo garantisce l'interoperabilità con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), con il Sistema informativo di base degli enti e delle agenzie regionali (SIBEAR) e di altri sistemi e servizi utili per l'attività dell'Agenzia.

L'Agenzia eroga i propri servizi promuovendo il continuo miglioramento delle prestazioni.